

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-287 del 19/02/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FACCHINI ALTO RENO S.C.R.L., in sigla C.A.F.A.R. S.C.R.L., per l'impianto, destinato ad attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in Via Cà De' Ladri n.253/A, Comune di Gaggio Montano.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-13385 del 18/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FACCHINI ALTO RENO S.C.R.L., in sigla C.A.F.A.R. S.C.R.L., per l'impianto, destinato ad attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non perisolosi, ubicato in Via Cà De' Ladri n.253/A, Comune di Gaggio Montano.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla società C.A.F.A.R. S.C.R.L. per l'impianto sito a Gaggio Montano (BO), in via Cà De' Ladri n. 253/A, c.a.p.40041 dove viene svolta l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non perisolosi. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:
2. Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Arpae-SAC di Bologna);
3. Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune di Gaggio Montano);
4. Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune di Gaggio Montano);
5. Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna).
6. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

- parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
7. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
  8. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>;
  9. Obbliga la società C.A.F.A.R. S.C.R.L a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>7</sup>;
  10. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
  11. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
  12. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società C.A.F.A.R. S.C.R.L, C.F. 00309790376 e P.IVA 00501341200, con sede legale a Gaggio Montano (BO) loc. Cà De' Ladri, in via Cà De' Ladri n. 253/A, c.a.p. 40041, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Maurizio Tirapani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese in data 24/06/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione impatto acustico e comunicazione in materia di rifiuti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese, con propria nota Prot.7990/2015 del 24/06/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna<sup>8</sup> in data 25/06/2015 al P.G.n. 82197/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ad Arpa<sup>9</sup>, ed all'Ufficio tecnico del Comune di Gaggio Montano, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>8</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 ARPAE-SAC (struttura autorizzazioni e concessioni) di Bologna ha acquisito le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna in materia ambientale

<sup>9</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 ridefinita ARPAE-ST (servizi territoriali) di Bologna

abilitativo richiesto.

- La Città metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n.88952 del 10/07/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- ARPA Distretto di montagna con propria nota PGBO/2015/10467 del 29/07/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 29/07/2015 al Prot. n. 95622/2015, ha espresso parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto confermando le prescrizioni riportate nella precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata ai sensi del D.lgs.152/2006 parte terza.
- La società C.A.F.A.R. S.C.R.L. ha presentato direttamente alla città metropolitana di Bologna documentazione integrativa in materia di comunicazione rifiuti pervenuta in atti al P.G.n.101552 del 19/08/2015 e al P.G. n.102134 del 21/08/2015.
- La Città metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n.108426 del 14/09/2015, ha richiesto al SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese l'emissione di “comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990” in quanto la propria U.O.Rifiuti e Bonifiche, vista la documentazione presentata dal richiedente, ha segnalato per uno degli amministratori della società C.A.F.A.R. S.C.R.L. la mancanza dei requisiti soggettivi elencati all'art.10 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998 e ss.mm.ii, richiedendo la presentazione di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni a carico del richiedente.
- Lo Studio Legale Avv. Alessia Cordeschi, per conto della società C.A.F.A.R. S.C.R.L., ha inoltrato tramite il SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese, le Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'A.U.A., con nota pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 25/09/2015 al P.G.n.113361;
- Il Direttore di ARPAE-SAC di Bologna con nota PGBO/2016/2187 del 11/02/2016 ha comunicato il superamento dei motivi ostativi a suo tempo evidenziali in seguito alla valutazione positiva ed all'accoglimento delle osservazioni presentate dal richiedente;
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>10</sup>, preso atto del silenzio assenso del Comune di Gaggio Montano per la matrice acustica, acquisito nulla osta del Comune di Gaggio per la matrice scarico di acque reflue domestiche, acquisiti i pareri di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE.SAC per la matrice scarichi acque reflue di dilavamento in acque superficiali e per la matrice rifiuti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 18/02/2016

Il Dirigente

GIANPAOLO SOVERINI

---

<sup>10</sup> Confluita nella pratica **Sinadoc n. 3343/2016**.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale  
impianto C.A.F.A.R. S.C.R.L.**

**via Cà De' Ladri n° 253/A - Comune di Gaggio Montano**

**ALLEGATO A**

**matrice scarico di acque reflue di dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della  
Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in fosso di montagna di acque reflue di dilavamento provenienti dall'area, in parte pavimentata in calcestruzzo ed in parte in stabilizzato per un totale di 1275 mq., dove viene effettuata la triturazione dei rifiuti inerti per il successivo recupero e riutilizzo. Le acque meteoriche sono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo dotato di filtrazione a coalescenza.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti punti di scarico nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso ufficio/magazzino di competenza amministrativa del Comune di Gaggio Montano (vedi Allegato B all'AUA);
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006

**Prescrizioni**

- 1) Immediatamente a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore deve essere, se non già presente, installato un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
- 2) Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
- 3) Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative;
- 4) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente

- provvedimento;
- se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 1), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE – ST diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
  - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
  - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
- 5) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 6) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo

ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese:**

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°33245 del 07/03/2013 CL 11.4.5/96/20 12 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

-----

Pratica Sina 3343/2016

Documento redatto in data 18/02/2016

**Autorizzazione Unica Ambientale  
impianto C.A.F.A.R. S.C.R.L.**

**via Cà De' Ladri n° 253/A - Comune di Gaggio Montano**

**ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte  
Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e della D.G.R.1053/2003**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in fosso di montagna di acque reflue domestiche originate dall'edificio adibito a magazzino ed uffici conenso all'impianto in oggetto.

Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è costituito da degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico.

Dallo stesso edificio ha origine anche una immissione nello stesso fosso ricettore da rete separata per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento ha origine anche:

-uno scarico di acque reflue di dilavamento domestiche provenienti dall'area, in parte pavimentata in calcestruzzo ed in parte in stabilizzato, dove viene effettuata la triturazione dei rifiuti inerti per il successivo recupero e riutilizzo. Le acque meteoriche sono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo dotato di filtrazione a coalescenza.(vedi Allegato A all'AUA)

**Prescrizioni**

Preso atto del Nulla Osta del Comune di Gaggio Montano si prorogano con il presente provvedimento di A.U.A. i contenuti prescrittivi di cui all'autorizzazione settoriale allo scarico delle acque reflue domestiche rilasciata dallo stesso Comune con atto n. 06/2008 del 10/01/2012 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.


-----

Pratica Sina 3343/2016

Documento redatto in data 18/02/2016

**COMUNE DI GAGGIO MONTANO**  
Provincia di Bologna

N° 06/2008



**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL SUOLO**

ai sensi della Legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive integrazioni e modificazioni e della Legge Regionale 29 gennaio 1983 n° 7 e successive integrazioni e modificazioni e del D.lsg. 11 maggio 1999 n° 152 e D.lsg 03/04/2006 n° 152.

**IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA**

Vista la domanda presentata in data 16/02/2008 Prot. n. 130 dal Sig. Bisoli Aldo in qualità di Legale Rappresentante, intesa ad ottenere l' autorizzazione allo scarico nel suolo agricolo dei reflui provenienti dall' edificio sito in Gaggio Montano Loc. Cà dei Ladri;

Vista la documentazione allegata alla domanda di cui sopra ed acquisito sulla stessa il parere dell' A.R.P.A., Agenzia Regionale per la Prevenzione e l' Ambiente Sezione Provinciale di Bologna Distretto di Porretta Terme del 18/03/2008 Prot. n. 4244.

Preso atto che allo scarico, di cui viene richiesta l' autorizzazione, affluiscono le acque reflue provenienti dall' edificio sito in Gaggio Montano Loc. Cà dei Ladri e classificato come **acque reflue domestiche** adibito a magazzino ed uffici a cui si applicano i limiti di accettabilità previsti dalla Delibera Ministero LL.PP. 04/02/1977;

Visto l' art. 9 della Legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 17 maggio 1995 n° 172;

Vista la Legge 21 gennaio 1994 n° 61;

Vista la Legge Regionale 19 aprile 1995 n° 44;

Visto l' art. 5 della Legge Regionale 4 maggio 1982 n° 19;

Vista la Legge Regionale 29 gennaio 1983 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 11 maggio 1999 n° 152

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152

Visto il D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003

**AUTORIZZA**

Dalla data di notifica della presente, alla data di scadenza della presente lo scarico nel suolo agricolo dei reflui derivanti dall' edificio sito in Gaggio Montano in Loc. Cà de Ladri come rappresentato nella planimetria Allegato "A" che fa parte integrante del presente atto.

**A CONDIZIONE CHE**

- 1) **I sistemi di trattamento indicati siano costruiti e dimensionati come previsto dalla Tab. A della Delibera della Giunta Regionale n° 1053 del 09/06/2003.**
- 2) Lo scarico sia accessibile in ogni momento, per il campionamento da parte dell' autorità competente nel punto assunto per la misurazione;
- 3) Sia prevista una corretta e costante manutenzione della fossa imhoff e del filtro anaerobico, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero, che dovrà essere eseguita



da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

- 4) Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelievo, di impiego e di scarico.
- 5) Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione che si intende apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all' art. 45 punto 11 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

### SI AVVERTE INOLTRE CHE


E' attualmente in vigore, in sostituzione delle precedenti normative in materia di acque di scarico, il D. lgs. 11 maggio 1999 n° 152 " Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

Il presente atto autorizzativo ai sensi dell' art. 45 punto 7 del D.lgs. 11.05.99 n° 152, ha una validità di anni 4 (quattro) e pertanto scade il 10/01/2016 e dovrà presentare il rinnovo solo nel caso in cui vengono apportate modifiche agli edifici e allo scarico.

Solo in tal caso il titolare dello scarico dovrà presentare il rinnovo all' Autorità Locale almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni prima della sopracitata scadenza.

Gaggio Montano li 10/01/2012

Il Responsabile di Settore  
(S. Geom. Maurizio)



**Autorizzazione Unica Ambientale  
impianto C.A.F.A.R. S.C.R.L.**

**via Cà De' Ladri n° 253/A - Comune di Gaggio Montano**

**ALLEGATO C**

**matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6  
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

Ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011 considerato che le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dal Comune di Gaggio Montano.

Visto che detta situazione risulta essere stata autorizzata in sede di rilascio del titolo edilizio da parte del Comune di Gaggio Montano in base alla Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico Previsionale di impatto acustico Rel.n°024 A del 06/02/2008;

Visto che il Comune di Gaggio Montano non ha rilevato nulla di ostativo alla conferma e proroga in AUA della vigente comunicazione di impatto acustico;

Si proroga in AUA la validità della vigente comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese:**

- Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L.447/1995 in data 06/02/2008 da p.i. Giulio Marsigli, in qualità di tecnico competente in acustica relativamente all'impianto sito a Gaggio Montano loc. Cà Dè Ladri.

-----  
Pratica Sina 3343/2016

Documento redatto in data 18/02/2016

**Autorizzazione Unica Ambientale  
impianto C.A.F.A.R. S.C.R.L.**

**via Cà De' Ladri n° 253/A - Comune di Gaggio Montano**

**ALLEGATO D**

**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006**

**ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi  
destinati al riutilizzo**

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>1</sup>. Impresa **C.A.F.A.R. S.c.r.l. sede legale Loc. Cà de' Ladri, 253/A - in Comune di Gaggio Montano (BO)**. - Codice Fiscale 00309790376/P.Iva 00501341200.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R5, R13 - Classe 6**.

**1. Premessa**

CAFAR S.c.r.l., Gaggio Montano ha presentato in data 8/06/2012 e 26/07/2012<sup>2</sup> tramite il Suap del Comune di Gaggio Montano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi relativo al sito in oggetto.

Con atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 59351 del 19/04/2013 è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività per incompatibilità dell'attività con il P.T.C.P.<sup>3</sup>

In particolare è emerso che l'area di insediamento ricadesse in un'area appartenente al sistema delle aree forestali disciplinata dall'art. 7.2 delle norme di attuazione dello stesso P.T.C.P. in cui sono ammessi impianti per lo smaltimento dei rifiuti di rilevanza meramente locale ovvero al servizio della popolazione di non più di un comune o di parti della popolazione di due comuni confinanti.

Tuttavia emerse che l'area interessata dall'attività in oggetto, individuata al foglio 54, particella 98 della carta catastale del Comune di Gaggio Montano, risultasse cartografata come superficie forestale, essendo inclusa nella Carta Forestale della Provincia di Bologna

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

<sup>2</sup> agli atti P.G. n. 92805 del 8/06/2012 e P.G. n. 120153 del 26/07/2012

<sup>3</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

approvata con Deliberazione della Giunta n. 113 del 27/03/2013., ed inserita nell'apposita cartografia tematica del PTCP. Pertanto, ai sensi dell'art. 7.2 delle norme tecniche del PTCP, preventivamente all'eventuale cambio di destinazione d'uso del suolo, risultava necessaria la preventiva autorizzazione dall'Ente preposto in materia forestale competente per territorio.

In data 16/05/2013<sup>4</sup>, la Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ha espresso parere positivo alla ripermetrazione della Carta Forestale della Provincia di Bologna in relazione al sito in oggetto

## **2. Motivazione**

In data 25/06/2015 è pervenuta, per il tramite del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, istanza di Autorizzazione Unica ambientale (A.U.A.), agli atti PG. n. 82197. La domanda è stata successivamente integrata con note agli atti P.G. n.83985 del 29/06/2015, 95622 del 29/07/2015, 101552 del 19/08/2015 e 102134 del 21/08/2015

Il legale rappresentante della CAFAR S.c.r.l., Gaggio Montano ha dichiarato che la documentazione tecnica illustrativa l'attività di recupero di rifiuti è rimasta invariata rispetto a quanto già trasmesso alla Provincia di Bologna agli atti P.G. n. 92805 del 8/06/2012 e P.G. n. 120153 del 26/07/2012

Con nota del 14/09/2015, agli atti P.G. n. 198426 la Città Metropolitana di Bologna ha chiesto al SUAP Unione Comuni Appennino Bolognese l'emissione di comunicazione di motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 comma 1 lett. e) del D.M: 5/02/1998 e s.m. da parte di uno dei rappresentanti dell'impresa

In data 25/09/2015, agli atti della Città Metropolitana di Bologna P.G. n. 113361, lo Studio Legale Cordeschi per conto di Cafar di Gaggio Montano ha trasmesso osservazioni al preavviso di diniego precisando che pur avendo il soggetto interessato<sup>5</sup> riportato una condanna penale ai sensi dell'art. 110 del C.P.; in base all'art. 30 lett. a-h della L. 157 del 11/02/1992, tuttavia ha beneficiato della sospensione della pena; inoltre è stato precisato trattarsi di condanna ad una pena pecuniaria e non detentiva, dove la pena pecuniaria è pena principale e non sostitutiva della pena detentiva.

---

<sup>4</sup> con prot. 3141 del 16/05/2013

<sup>5</sup> vedi punto 6

Alla luce delle osservazioni e chiarimenti forniti, emerge il possesso dei requisiti soggettivi di tutti gli amministratori dell'impresa muniti in rappresentanza in base a quanto disposto dall'art. 10 comma 1 lett. e) del D.M. 5/02/1998 e s.m.

### 3. Attestazione

Si attesta l'iscrizione dell'impresa **CAFAR S.c.r.l. sede legale ed impianto Loc. Cà de Ladri, Via Porrettana 253/A - in Comune di Gaggio Montano (BO).** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n. 82197 del 21.05.2015**

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

### 4. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti<sup>6</sup>:

				t/a
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	DI E	R5	RICICLAGGIO/RECUPERO DI ALTRE INORGANICHE SOSTANZE	
TIPOLOGIA		<b>7.1.3 lett. a)</b>	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER:101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301	<b>2.900</b>
TIPOLOGIA		<b>7.6.3 lett. c)</b>	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 170302	
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	DI E	R13	<b>MESSA IN RISERVA PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 A R12</b>	<b>50</b>
TIPOLOGIA		<b>9.1</b>	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER:170201	

<sup>6</sup> le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.

## **Operazione di recupero R5**

b) La capacità massima di conferimento giornaliero è di 10 t/giorno. Il conferimento di quantitativi di rifiuti di cui alle tipologie 7.1 e 7.6 della tabella sopra indicata maggiori di 10 t/giorno anche per un solo giorno comportano la preventiva attivazione della procedura di verifica ambientale (screening) di cui al d.lgs 152/2006 e s.m. ed alla L.R n. 9/9 e s.m. e la successiva presentazione di domanda di variazione dell'autorizzazione unia ambientale (AUA)

c) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.; si evidenzia in particolare che i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (tipologia 7..6 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m) dovranno provenire esclusivamente da attività di scarifica del manto stradale mediante frasatura a freddo

e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

## **Operazione di recupero R13**

f) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

g) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero

### **Condizione generale**

h) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

### **5. Avvertenze:**

a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente<sup>7</sup>, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;

d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>8</sup>: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 51,65 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

<sup>8</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

## **6. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli**

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è quella acquisita agli atti della Provincia di Bologna ai Pg. n. 92805 del 8/06/2012 e n. 120153 del 26/07/2012 ed agli atti della Città metropolitana di Bologna ai Pg n. 82197. e successivi atti P.G. n.83985 del 29/06/2015, 95622 del 29/07/2015, 101552 del 19/08/2015 e 102134 del 21/08/2015

-----

Pratica Sina 3343/2016

Documento redatto in data 18/02/2016

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**